



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

*Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari*

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L.gs. n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;

**VISTA** la Legge n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTO** il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

**RILEVATA** ai sensi dell'art. 1 del D.M. sopra citato, l'inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l'inserimento ex novo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, e per converso la possibilità di chiedere da parte degli aspiranti la permanenza e/o l'aggiornamento, il reinserimento, la conferma/scioglimento dell'iscrizione con riserva, il trasferimento di provincia;

**RILEVATA** inoltre, in particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) l'ammissibilità delle domande di reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, per non aver presentato domanda di permanenza e/o di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del decreto legge 7 aprile 2004n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

**VISTO** l'art. 1 comma 4 - quinquies della legge 24 novembre 2009 n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134 in cui si stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2010/11, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso;

**VISTO** il DD MIUR dell'11marzo 2010 che stabilisce per il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso, è depennato dalle graduatorie ad esaurimento;

**VISTO** l'art. 9 del D.M. suddetto che ha disposto la presentazione delle domande esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione "istanze on line" del sito internet del MIUR, salvo i casi previsti al p. 5 dello stesso articolo;

**TENUTO CONTO** che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, contrassegnati con la lettera **T**, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

*Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari*

**TENUTO CONTO** che per alcuni docenti dell'infanzia e primaria, gli inserimenti continuano ad essere disposti a pieno titolo, in esecuzione delle pronunce cautelari di ottemperanza, ed in attesa delle pronunce di merito, così come indicato nel D.L. art. 4 comma 1 e 1 bis;

**ESAMINATE** le domande pervenute nei termini, comprese quelle presentate in modalità cartacea da aspiranti pur sempre in possesso dei requisiti;

**D I S P O N E**

La pubblicazione in data odierna nel sito [www.uspcagliari.it](http://www.uspcagliari.it) delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie – comprensive degli elenchi degli esclusi – del personale docente di **scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado e personale educativo** valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

E' pubblicato inoltre l'allegato, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'elenco degli esclusi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del sopra citato D.M. n. 374, **entro 5 giorni dalla data di pubblicazione** delle predette graduatorie può essere presentato reclamo a quest'Ufficio per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria, ferma restando la possibilità per quest'Ufficio di procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

**Per** IL DIRIGENTE  
(Luca Cancelliere)

IL FUNZIONARIO VICARIO  
(Oriana Orgolesu)